



COMUNE DI AREZZO

Servizio Ambiente
Ufficio Tutela Ambientale

Classificazione: F 16 - 20180000001

Arezzo, 25/05/2018

Provvedimento n. 1445

OGGETTO: Attività di ricerca sulla terraferma dell'acqua minerale Fonte Abetina. Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e smi .

Il Direttore

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE;

Vista la Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi;

Vista la L.R. 10/2010 e smi;

Visto il DM 30.3.2015;

Premesso che:

- con D.G.C. n. 217 del 12/03/2001 è stata individuata la struttura competente per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale quale supporto organizzativo dell'autorità competente;

- con D.G.C. n. 927 del 04/10/2005 sono state apportate alcune modifiche inerenti l'articolazione della struttura operativa per la Valutazione di Impatto Ambientale;

- con D.G.C. n. 219 del 28/04/2009, in cui si prende atto che per le funzioni relative ai procedimenti sottoposti a valutazione ambientale strategica, introdotta nella normativa statale con la modifica al D.Lgs. 152/06 operata con il D. Lgs. 04/08, la Giunta Comunale si avvale del supporto tecnico della struttura operativa per la VIA (valutazione di impatto ambientale) individuata con D.G.C. n. 217 del 12/03/2001 e smi;

- con D.G.C. n. 190 del 09/05/2012 con cui si individua, ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 10/2010 e smi, quale autorità competente per i piani e programmi di competenza comunale, sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), il Nucleo di Valutazione di cui alla D.G.C. n. 217 del 12/03/2001 e smi;



COMUNE DI AREZZO

- con D.G.C. n.216 del 07/05/2014 con cui sono state individuate le professionalità necessarie in ordine alla composizione della Commissione Tecnica di VIA ed è stata definita la composizione del Nucleo di Valutazione;

- con D.G.C. n. 55 del 16/02/2016 con cui, a seguito di modifiche organizzative dell'Ente approvate con D.G.C. n. 537 del 04/11/2015, si è reso necessario apportare ulteriori modifiche e integrazioni alla struttura operativa competente per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

Visto che:

- il proponente, Soc. FONTE ABETINA Srls, con sede a Terranuova Bracciolini (AR), Via Ticino 21, con istanza depositata in data 02/03/2018, ha richiesto al Comune di Arezzo l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e smi e dell' art. 48 della L.R. 10/2010 e smi, relativamente alle “Attività di ricerca sulla terraferma dell'acqua minerale Fonte Abetina” ed ha depositato la documentazione prevista anche presso la Regione Toscana Settore Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie, il Dipartimento Arpat di Arezzo, l'Azienda USL Toscana sud est Dipartimento della Prevenzione e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto ed Arezzo;

- in data 05/03/2018 è stato pubblicato nel sito web del Comune di Arezzo l'avviso di avvenuto deposito della documentazione e il procedimento è stato avviato nella medesima data;

- il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato IV parte seconda del D.Lgs.152/2006, paragrafo 2 lettera a) e la procedura è di competenza comunale, ai sensi dell'art. 45 bis della L.R. 10/2010, comma 1 lettera a) ;

- il progetto prevede operazioni di monitoraggio quali-quantitativo della risorsa all'interno dell'attuale locale di captazione della sorgente esistente;

- il Comune di Arezzo con nota del 05/03/2018 ha richiesto i contributi tecnici istruttori delle Amministrazioni e dei Soggetti competenti in materia ambientale;

- sono pervenuti i pareri di: Provincia di Arezzo Settore Servizi Tecnici, Arpat Area vasta sud-Dipartimento di Arezzo, AUSL Toscana sud est -Dipartimento della Prevenzione e Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dai seguenti elaborati progettuali ed ambientali, a firma di Arch. Simona Penza e Dott. Lorenzo Sedda, allegati all'istanza di avvio del procedimento, depositata in data 02/03/2018:

- Rapporto Ambientale
- Ricevuta di pagamento degli oneri istruttori di cui all'Art. 47ter comma 2 della L.R. 10/2010
- Carta Geologico-strutturale
- Delimitazione della possibile area di ricerca

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

Le attività di ricerca oggetto di verifica di assoggettabilità consisteranno in operazioni di monitoraggio quali-quantitativo della risorsa all'interno del locale di captazione della sorgente



COMUNE DI AREZZO

esistente. La sorgente Fonte Abetina è secolarmente nota e si origina da una scaturigine nella roccia arenacea che caratterizza il contrafforte montuoso dell'Alpe di Poti. Benché di fatto non vengano realizzate prospezioni superficiali o profonde, finalizzate al rinvenimento di una qualche ulteriore risorsa idrica, il periodo del monitoraggio quali-quantitativo attiene comunque alla fase della "ricerca" ai sensi della L.R. n. 38/2004.

Il progetto in esame non necessita di essere sottoposto a VIA, come disposto all'art.6 comma 7 lett. B del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in quanto la fase della ricerca non prevede interventi tesi a portare a giorno la risorsa desiderata, poiché la risorsa è già disponibile essendo stata intercettata nell'ambito delle precedenti attività di imbottigliamento, cessate nel 1980 per decadenza della Concessione mineraria.

Il Proponente intende riattivare la Concessione decaduta e reimpiantare nei medesimi locali esistenti, in questa fase, solo attività di monitoraggio qualiquantitativo ed eventualmente in futuro riattivare un'attività di imbottigliamento.

Poiché non è prevista la realizzazione di nuovi interventi o nuove opere connesse alla ricerca della

risorsa mineraria, svolgendo, in questa fase, mera attività di indagine finalizzata al monitoraggio della risorsa e al recupero delle strutture esistenti nonché al ripristino dell'antica attività produttiva, si ritiene che non ricorrano i requisiti di assoggettabilità a VIA dell'istanza;

La valutazione del progetto in esame non ha rilevato impatti significativi nelle componenti ambientali analizzate.

L'area interessata dalla ricerca ricade all'interno di un sito della Rete Natura 2000 denominato "Brughiere dell'Alpe di Poti", ma poiché le attività di ricerca consisteranno in operazioni di monitoraggio quali-quantitativo della risorsa all'interno del locale di captazione della sorgente esistente, tali attività non rientrano nell'allegato A delle linee guida alla L.R. 30/2015 e quindi non è necessario procedere alla Valutazione di Incidenza.

Il proponente ha preso in esame le norme, il regime vincolistico, i piani ed i programmi pertinenti con l'intervento in esame;

Il proponente ha analizzato i fattori di impatto derivanti dalle attività previste dal progetto in esame, ha descritto le componenti ambientali interessate ed ha esaminato gli impatti sulle medesime dovuti alle attività di progetto;

Dato atto che:

- la Provincia di Arezzo, nel proprio contributo del 29/03/2018 ritiene che il progetto non presenti elementi di incompatibilità con il piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- Arpat nel proprio contributo del 23/04/2018 esprime parere favorevole a non sottoporre il progetto a VIA ed individua prescrizioni;
- l'Azienda USL nel proprio contributo del 16/04/2018 esprime parere favorevole a non sottoporre il progetto a VIA;
- il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nel proprio contributo del 09/04/2018 ritiene che il progetto non sia da sottoporre a VIA;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Visto il verbale della Commissione Valutazioni Ambientali del giorno 16/05/2018;



COMUNE DI AREZZO

Visto il verbale del Nucleo di Valutazione del giorno 21/05/2018, in merito alla documentazione depositata dal proponente, nonché ai pareri e contributi tecnici istruttori acquisiti, in cui si riporta quanto segue:

“ ..

Il Nucleo di Valutazione recepisce le valutazioni della suddetta Commissione e tenuto conto dei pareri pervenuti ritiene di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, a condizione del rispetto della seguente prescrizione:

- la perimetrazione dell'area di ricerca, come individuata nell'allegato cartografico con i relativi capisaldi, non potrà essere successivamente ampliata in fase di rilascio della concessione, ciò in relazione a quanto disposto all'art. 14 c. 4 della L.R. 38/2004. Analogamente la realizzazione di ulteriori opere di captazione, anche condotte all'interno dell'areale di ricerca attualmente individuato, saranno da assoggettare a nuovo iter procedimentale, in quanto non previste nell'ambito di questo procedimento.

..”

Esaminati gli elementi di verifica per la decisione dell'autorità competente sulla possibile esclusione di un progetto dalla fase di valutazione, di cui all'allegato V del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alla relazione delle attività previste con piani e programmi ambientali, alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei pareri e dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D. lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio della struttura comunale operativa svolto sul progetto, sulla base dei pareri e dei contributi tecnici pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente ;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario formulare prescrizioni;

Dato atto che:

- il proponente, nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo, è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla normativa vigente;
- sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Rilevato che il procedimento in esame deve concludersi entro 90 giorni a far data dal 05/03/2018 e quindi il giorno 05/06/2018;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

Riscontrata la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 537 del 04/11/2015, del Decreto Sindacale n. 194 del 01/12/2015 e della Determinazione Organizzativa n. 175 del 30/08/2017;



COMUNE DI AREZZO

DETERMINA

- di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e smi, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale proposto dalla Soc. FONTE ABETINA Srls, con sede a Terranuova Bracciolini (AR), Via Ticino 21, per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, a condizione che si ottemperi alla seguente prescrizione:
- la perimetrazione dell'area di ricerca, come individuata nell'allegato cartografico con i relativi capisaldi, non potrà essere successivamente ampliata in fase di rilascio della concessione, ciò in relazione a quanto disposto all'art. 14 c. 4 della L.R. 38/2004. Analogamente la realizzazione di ulteriori opere di captazione, anche condotte all'interno dell'areale di ricerca attualmente individuato, saranno da assoggettare a nuovo iter procedimentale, in quanto non previste nell'ambito di questo procedimento.
- di individuare quali soggetti competenti al controllo dell'adempimento della prescrizione di cui al precedente punto, le strutture comunali autorizzanti, ai sensi della L.R. 65/2014 e smi e della L.R. 28/2005 e smi, avvalendosi, nel quadro delle rispettive competenze, del supporto di ARPAT e AUSL. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;
- di stabilire che il Comune si avvale del supporto di ARPAT nelle forme dei limiti previsti dalla L.R. 30/2009 per l'attività di monitoraggio;
- di trasmettere il presente provvedimento al proponente Soc. FONTE ABETINA Srls.

Si dà atto che un esemplare del presente Provvedimento è conservato nella raccolta ufficiale del Comune, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

**Il Direttore
dell'Ufficio Tutela ambientale
(Ing. Paolo Berlingozzi)**

Ai sensi dell'art. 3 c.4 della Legge 241/1990 e s.m.i. avverso il presente atto è ammesso il ricorso Giurisdizionale al Tar competente per il territorio secondo le modalità di cui alla Legge 1034/1971 e s.m.i. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, ovvero presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine.

Comunicazione prevista dalla legge 241/90 in materia di accesso agli atti amministrativi.

L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30 (con esclusione del periodo estivo).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.